

BOZZE DI STAMPA

19 febbraio 2026

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2025 (1737)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

SENSI, ROJC, MALPEZZI

Al comma 1, Allegato A, al punto 1), premettere il seguente: «01) direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, (rifusione), (Testo rilevante ai fini del SEE);».

1.2

NATURALE, LOREFICE

Al comma 1, Allegato A, al punto 1) premettere il seguente: «01) direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

SENSI, ROJC, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1737, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025";

premesso che:

la legge di delegazione europea, insieme alla legge europea, è uno dei due strumenti legislativi ordinari, previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il periodico adeguamento della legislazione italiana all'ordinamento dell'Unione europea;

in particolare, la legge di delegazione reca le deleghe necessarie al Governo per recepire le direttive e altri atti legislativi europei e per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

quanto al secondo strumento, la legge europea - che contiene norme di diretta attuazione soprattutto per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea - negli ultimi anni è stata di fatto sostituita dai cosiddetti decreti salva-infrazioni, impedendo così un'approfondita valutazione da parte del Parlamento;

impegna il Governo

ad adottare puntualmente tutte le misure ordinarie di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea, coinvolgendo il Parlamento in modo pieno e tempestivo.

G1.101

SENSI, ROJC, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1737, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025";

premesso che:

il disegno di legge in esame reca il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane, che rafforza significativamente gli obblighi di monitoraggio e riduzione dei microinquinanti emer-

genti; la direttiva introduce, tra le principali innovazioni, la necessità di controlli più estesi su sostanze persistenti e difficilmente degradabili;

tra queste sostanze vi sono i composti poli- e per-fluoroalchilici (Pfas), riconosciuti a livello comunitario come inquinanti prioritari da ridurre con urgenza;

in data 9 ottobre 2025 *Greenpeace* Italia ha diffuso i risultati di un'indagine sulla presenza di Pfas nelle acque minerali commercializzate nel nostro Paese, rilevando in sei marche su otto la presenza di acido trifluoroacetico (Tfa), un Pfas a catena corta altamente persistente, con valori fino a 700 ng/L, evidenziando così un potenziale rischio sanitario e ambientale e la necessità di controlli sistematici e trasparenti;

con la mozione n. 1-00411 del 26 marzo 2025, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad assicurare acqua potabile priva di Pfas, a installare sistemi avanzati di filtrazione, a imporre obblighi informativi alle imprese che producono o utilizzano tali sostanze, ad avviare un programma nazionale di biomonitoraggio e a sostenere la riconversione industriale verso alternative prive di Pfas;

considerato che il processo di recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 rappresenta un'occasione strategica per rafforzare le politiche nazionali di tutela delle acque e per introdurre, nel quadro normativo italiano, misure avanzate di prevenzione e riduzione della contaminazione da microinquinanti persistenti,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

- effettuare verifiche urgenti sulla presenza di Pfas nelle acque minerali in commercio al fine di tutelare salute umana ed ambiente;

- adottare specifiche disposizioni volte a garantire un sistema nazionale uniforme, trasparente e periodico di monitoraggio dei Pfas e degli altri microinquinanti emergenti, sia nelle acque reflue urbane sia nelle acque destinate al consumo umano, avvalendosi delle competenze di Arpa, Asl e istituti di ricerca pubblici, assicurando la pubblicazione e la piena accessibilità dei dati raccolti;

- promuovere, nell'ambito del recepimento della direttiva richiamata in premessa, l'adozione e la diffusione di tecnologie avanzate di trattamento e rimozione dei microinquinanti, con particolare riferimento ai Pfas e ai composti a catena corta come il Tfa, anche attraverso programmi di sostegno agli enti gestori del servizio idrico integrato e attraverso misure volte alla progressiva riduzione all'origine delle sostanze altamente persistenti immessa nell'ambiente.

G1.102

SENSI, ROJC, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1737, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025";

premesso che:

la legge di delegazione reca le deleghe necessarie al Governo per recepire le direttive e altri atti legislativi europei e per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

la direttiva (UE) 2024/3019 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, inserita nell'Allegato A del disegno di legge in esame, introduce un quadro significativamente aggiornato per la gestione e il trattamento delle acque reflue, ampliandone l'ambito di applicazione anche agli agglomerati di dimensioni inferiori e rafforzandone gli *standard* ambientali;

essa prevede una disciplina rinnovata dei sistemi individuali, includendo un numero più ampio di parametri e inquinanti da monitorare e trattare - compresi i microinquinanti - attraverso l'introduzione di trattamenti terziari e quaternari;

la direttiva introduce inoltre obblighi di responsabilità estesa del produttore, misure volte al conseguimento della neutralità energetica degli impianti e un sistema di pianificazione profondamente rivisto;

rispetto al passato, le nuove disposizioni non si limitano più alla realizzazione delle sole reti fognarie, estendendo gli obblighi anche ai collegamenti alle reti esistenti, così da garantire una più completa ed efficace integrazione infrastrutturale,

impegna il Governo:

a garantire l'integrale e celere recepimento della direttiva (UE) 2024/3019, prevedendo altresì ulteriori iniziative volte a:

- implementare il riuso delle acque reflue depurate in agricoltura e a fini industriali attraverso le modifiche normative necessarie;

- includere nel perimetro del servizio idrico integrato, la gestione delle reti interamente dedicate al drenaggio urbano delle acque meteoriche (le cosiddette fognature bianche) per favorirne una gestione industriale e un approccio integrato con il resto del reticolo fognario, così da evitare i sempre più frequenti fenomeni di allagamenti legati agli eventi piovosi estremi e ad introdurre un adeguato sistema di incentivi, rivolti sia alle *utilities*, sia alle aziende private, per supportare la realizzazione di interventi di efficientamento del consumo idrico e per favorire il riuso di acqua depurata.

G1.103

SENSI, ROJC, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1737, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025";

premesso che:

la legge di delegazione reca le deleghe necessarie al Governo per recepire le direttive e altri atti legislativi europei e per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

la cosiddetta Direttiva «*Case Green*», approvata a livello europeo, ha l'obiettivo di accelerare l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio e la decarbonizzazione del settore abitativo;

la *Energy Performance Buildings Directive* richiede, infatti, interventi finalizzati a raggiungere, entro il 2030, una riduzione del 16 per cento del consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali, percentuale che sale al 20-22 per cento entro il 2035. Inoltre, a ogni Stato membro è richiesto stabilire un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050;

il recepimento direttiva «*Case green*» è un passo necessario che l'Italia dovrà fare entro il 29 maggio 2026, pena il rischio di una procedura d'infrazione;

nonostante ciò, nel testo della legge in esame non è stato inserito il suo recepimento, rischiando di determinare ritardi nell'attuazione della transizione energetica edilizia, compromettendo la certezza normativa per cittadini, imprese e amministrazioni locali, e ostacolando il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di efficienza energetica e riduzione delle emissioni;

impegna il Governo

a recepire integralmente la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), cosiddetta «*Case Green*», entro i termini previsti, definendo un quadro regolatorio e finanziario stabile, prevedibile e coerente con i contenuti del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia approvato all'unanimità lo scorso 19 marzo 2025 dalla Commissione Ambiente della Camera.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, FREGOLENT, SENSI, ROJC

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, specificando che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi a seguito di riparazione operata sul prodotto resta un onere a carico del fornitore o del produttore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, e che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui la riparazione comporti il prolungamento di dodici mesi della garanzia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2024/1799;».

4.8

SENSI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

", in particolare specificando che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi, a seguito di riparazione operata sul prodotto, resta un onere a carico del fabbricante e dell'importatore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, precisando, inoltre, che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2024/1799, la riparazione comporti il prolungamento di 12 mesi della garanzia;".

4.0.1

SIRONI, NATURALE, LOREFICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1275 finalizzate a riordinare e razionalizzare le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico delle strutture, al fine di realizzare gli investimenti necessari individuati nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione, dando stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi;

b) predisporre meccanismi di premialità, anche in termini di aliquote fiscali ridotte, per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico, di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM), in conformità a quanto previsto all'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1275;

c) al fine di garantire un'adeguata tutela per i soggetti vulnerabili, a rendere flessibili le misure di sostegno in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, prevedendo che l'ammontare da portare in detrazione possa essere ripartito in un numero congruo di quote annuali, di importo variabile a seconda della capienza dell'imposta lorda nonché ad introdurre per questi soggetti la possibilità di accedere a meccanismi di cessione o sconto per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle proprie abitazioni, garantendo il coordinamento con le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima;

d) istituire un fondo nazionale di garanzia per la concessione di contributi diretti alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, anche al fine di coprire il consumo totale annuo di energia primaria dei nuovi edifici

o di quelli ristrutturati, in conformità a quanto previsto all'articolo 11 della direttiva (UE) 2024/1275;

e) favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva medesima, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 14 della stessa, in materia di infrastrutture per la mobilità sostenibile, anche garantendo il coordinamento con le disposizioni della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;

f) prevedere l'istituzione di un campione rappresentativo di sportelli unici territoriali pilota, distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica, sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili nonché di infrastrutture di ricarica elettrica, secondo quanto previsto all'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1275;

g) rafforzare le attività di comunicazione sui temi dell'efficienza energetica e della riqualificazione energetica degli edifici al fine di migliorare la fruibilità e la trasparenza delle informazioni, anche attraverso l'organizzazione di iniziative mirate a favorire comportamenti energeticamente consapevoli e la predisposizione di linee guida per la definizione di metodologie educative condivise sul risparmio e l'efficienza energetica;

h) sostenere percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.».

4.0.2

SENSI, ROJC, MALPEZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui

all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire un quadro di strumenti stabile, coordinato e finanziariamente sostenibile, anche mediante il riordino e la razionalizzazione degli incentivi esistenti, di durata almeno decennale, che assicuri prevedibilità normativa, superi frammentazioni e sovrapposizioni e garantisca la sostenibilità degli investimenti e l'affidamento di famiglie e operatori economici;

b) orientare gli interventi alla riduzione effettiva delle emissioni climateranti, al risparmio di energia primaria fossile e alla promozione dell'autonomia energetica da fonti rinnovabili, con obiettivi e indicatori misurabili, quali energia risparmiata, emissioni evitate, miglioramento delle classi energetiche e costo pubblico per tonnellata di CO₂ evitata;

c) assicurare la proporzionalità tra costo pubblico e benefici ambientali mediante analisi costi-benefici e fissazione di soglie minime di efficacia per l'accesso agli incentivi;

d) modulare l'intensità dei benefici fiscali, dei contributi diretti e delle garanzie pubbliche in funzione della condizione economica, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e a chi versa in povertà energetica, minimizzando l'impatto finanziario sulle famiglie;

e) incentivare esclusivamente interventi conformi a *standard* di qualità tecnica e sostenibilità ambientale, prevedendo la qualificazione obbligatoria delle imprese e dei professionisti;

f) attribuire priorità agli edifici più energivori, agli edifici pubblici, all'edilizia sociale e ai condomini, con premialità per gli interventi collettivi e su tessuti edilizi e urbanistici più ampi;

g) favorire l'integrazione tra interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, anche attraverso premialità specifiche e requisiti di valutazione preventiva della sicurezza strutturale;

h) prevedere controlli tecnici *pre* e *post* intervento, responsabilità degli asseveratori e misure di contrasto alle frodi;

i) istituire un sistema informativo unico nazionale per la raccolta e la pubblicazione dei dati sugli interventi, con obbligo di valutazioni di impatto e di relazioni annuali al Parlamento, al fine di assicurare il monitoraggio della spesa e di evitare effetti distorsivi sui prezzi di beni e servizi.».

4.0.3

LOREFICE, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire un piano strategico di potenziamento della dotazione organica e della formazione specialistica del personale ispettivo portuale, prioritariamente sui porti del Mezzogiorno riconosciuti come snodi strategici;

b) conseguire la certificazione del sistema di gestione della qualità delle attività operative di ispezione (ISO 9001 o *standard* equivalente) con una scadenza anticipata rispetto al 6 luglio 2032, per assicurare una rapida armonizzazione e un rafforzamento precoce delle attività di controllo;

c) adottare misure premianti quali la riduzione delle tariffe portuali o la priorità di attracco per gli operatori marittimi che dimostrino di superare gli standard minimi di sicurezza e ambientali, in linea con il nuovo parametro ambientale di «rischio nave»;

d) creare un sistema informativo pubblico che raccolga i dati di certificazione e controllo ambientale delle navi.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 6).

4.0.4

NATURALE, LOREFICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento e del Consiglio del 19 dicembre 2024 che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3237 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) elaborare linee guida normative nazionali per la gestione della sicurezza dei veicoli a guida assistita e autonoma, con particolare attenzione alla responsabilità in caso di incidenti e alle procedure di accesso e gestione dei dati di bordo (*data logger*) necessari per l'accertamento delle infrazioni transfrontaliere;

b) adottare preventivamente la certificazione di piena interoperabilità del sistema nazionale con la piattaforma EUCARIS per tutte le nuove categorie di infrazioni introdotte dalla direttiva, garantendo scambi rapidi, affidabili e sicuri di dati;

c) prevedere meccanismi di ricorso giurisdizionale e amministrativo rapidi ed efficaci, garantendo che la notifica dell'infrazione non solo sia comprensibili, inclusa la lingua del documento di immatricolazione, ma che definisca con chiarezza i diritti della difesa, impedendo l'esternalizzazione a soggetti privati di attività che violino la protezione dei dati personali.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 12).

Art. 5

5.0.1

MALPEZZI, LOMBARDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la tutela della sostenibilità economica delle filiere interessate, la sostenibilità delle tariffe idriche applicate ai cittadini, nonché la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione europea, in conformità al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

b) istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, comprendendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;

c) limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

d) definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore con il coinvolgimento del tavolo di cui alla lettera b). In particolare, tale metodo deve:

1) tenere conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2024/3019;

2) correlare il livello di contribuzione della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi percentuali nazionali di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti dall'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/3019;

3) attribuire i costi per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, di cui al comma 1, avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 5).

Art. 6

6.1

LOREFICE, NATURALE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare", aggiungere le seguenti: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui *social media* e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;*

b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera

a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;

c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;

d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a).

c) *sopprimere il comma 3.*».

6.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, SENSI

Al comma 1, dopo le parole "delegato ad adottare", aggiungere le seguenti: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,".

Consequentemente:

1) *al comma 2, sostituire le parole da "il seguente principio e criterio direttivo specifico", fino alla fine del comma, con le seguenti: "i seguenti principi e criteri direttivi specifici:*

a) prevedere che la domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria sia inammissibile se manifestamente infondata, nel caso in cui abbia ad oggetto fatti veri e di pubblico interesse;

b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che stabiliscano che l'inammissibilità della domanda sia pronunciata all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile;

c) prevedere norme specifiche che stabiliscano che nei casi in cui il giudice dichiara l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno l'attore sia condannato a versare al convenuto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.".

2) *sopprimere il comma 3.*

6.3

LOPREIATO, LOREFICE, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: "è delegato ad adottare," inserire le seguenti: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,".

6.4

SENSI, VERINI, ROJC, MALPEZZI

Al comma 1, dopo le parole: "è delegato ad adottare," inserire le seguenti: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,".

6.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, SENSI

Al comma 1, dopo le parole "n. 234," aggiungere le seguenti: "e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della medesima legge,".

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.6

VERINI, SENSI, ROJC, MALPEZZI

Al comma 1, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2012, n. 234," inserire le seguenti: "e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della medesima legge,".

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.7

VERINI, SENSI, ROJC, MALPEZZI

Al comma 2, sostituire le parole da: "il seguente principio e criterio direttivo specifico" fino alla fine del comma con le seguenti: "i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;

b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;

c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;

d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a).".

6.8

LOPREIATO, LOREFICE, NATURALE

Al comma 2, sostituire le parole da: "il seguente principio e criterio direttivo specifico" fino alla fine del periodo con le seguenti: "i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;

b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui al numero 1) la domanda

inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;

c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui al numero 1) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice.".

6.9

SENSI, VERINI, ROJC, MALPEZZI

*Al comma 2, sostituire le parole da: "definire la nozione" fino alla fine del comma, con le seguenti: "introdurre norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che, all'atto di rigettare, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, le domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui *social media* e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse, il giudice medesimo condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione."*

6.10

VERINI, SENSI, ROJC, MALPEZZI

*Al comma 2, sostituire le parole da: "definire la nozione" fino alla fine del comma, con le seguenti: "prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice, qualora non intenda rigettare, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, le domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui *social media* e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice medesimo reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse."*

6.12

SENSI, VERINI, ROJC, MALPEZZI

Al comma 2, sostituire le parole da: "definire la nozione" fino alla fine del comma con le seguenti: "prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse."

6.15

SENSI, VERINI, ROJC, MALPEZZI

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «prevedere norme specifiche inerenti al processo civile al fine di assicurare l'integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1069.».

6.11

VERINI, SENSI, ROJC, MALPEZZI

Al comma 2, sostituire le parole da: "definire la nozione" sino alla fine del comma, con le seguenti: "prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa in caso di rigetto, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse."

6.13

VERINI, SENSI, ROJC, MALPEZZI

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «prevedere strumenti di tutela processuale rapida

e immediata, inclusi meccanismi di rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate, cauzioni per le spese e inversione dell'onere della prova sulla fondatezza della domanda, nel rispetto degli articoli 11-13 della direttiva (UE) 2024/1069.».

6.14

VERINI, SENSI, ROJC, MALPEZZI

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «prevedere iniziative di formazione e aggiornamento per la magistratura e gli operatori del diritto relative alle garanzie procedurali e sostanziali introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1069.».

6.16

VERINI, SENSI, ROJC, MALPEZZI

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «assicurare la non esecutività nel territorio nazionale delle decisioni giudiziarie provenienti da Paesi terzi qualificate come abusive ai sensi della direttiva (UE) 2024/1069, nonché la possibilità per la vittima di ottenere adeguati rimedi dinanzi ai giudici italiani.».

6.17

SENSI, VERINI, ROJC, MALPEZZI

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «prevedere un quadro sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo nei confronti dei soggetti che promuovano azioni giudiziarie abusive, anche attraverso il riconoscimento del diritto della vittima al risarcimento integrale dei danni, materiali e immateriali.».

6.18

SENSI, VERINI, ROJC, MALPEZZI

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «prevedere che enti ed organizzazioni dotati di

legittimo interesse, inclusi quelli operanti nella tutela ambientale, democratico-partecipativa e dei diritti civili, possano intervenire nei procedimenti giudiziari aventi natura abusiva ai sensi della direttiva.».

6.19

SENSI, VERINI, ROJC, MALPEZZI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurando un'interpretazione ampia della nozione di implicazioni transfrontaliere, tale da includere anche la diffusione transnazionale online delle informazioni, la partecipazione pubblica su piattaforme digitali e la presenza di soggetti economici operanti in più Stati membri.».

6.20

SENSI, VERINI, ROJC, MALPEZZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nell'esercizio della delega, il Governo assicura che le misure di protezione contro le azioni giudiziarie abusive trovino applicazione anche nei confronti delle organizzazioni della società civile e degli enti del terzo settore attivi nella partecipazione pubblica su questioni di interesse generale.».

6.21

LOPREIATO, LOREFICE, NATURALE

Sopprimere il comma 3.

6.22

LOREFICE, NATURALE

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al fine di tutelare le vittime di querele temerarie o in ogni caso di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un apposito fondo di sostegno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimen-

to della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

6.23

LOREFICE, NATURALE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Al fine di un migliore accesso alle informazioni a sostegno delle vittime di querele temerarie o in ogni caso di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica sul sito internet del Ministero della giustizia è predisposto un apposito archivio pubblico per la consultazione di tutte le decisioni in tema di liti temerarie e un'apposita sezione dedicata alla tematica con l'indicazione di tutti gli enti e organismi entità o degli organismi in grado di fornire assistenza e garantire l'efficacia del sostegno contro tali procedimenti. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 500 mila euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234."

ORDINI DEL GIORNO

G6.100

SENSI, ROJC, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1737, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025";

premesso che:

la legge di delegazione europea, insieme alla legge europea, è uno dei due strumenti legislativi ordinari, previsti dalla legge n. 234 del 24 dicembre 2012, per il periodico adeguamento della legislazione italiana all'ordinamento dell'Unione europea;

in particolare, la legge di delegazione reca le deleghe necessarie al Governo per recepire le direttive e altri atti legislativi europei e per dare at-

tuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

l'articolo 6 del disegno di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento, all'interno dell'ordinamento nazionale, della direttiva (UE) 2024/1069 in materia di tutela delle persone fisiche o giuridiche, attive nella partecipazione pubblica, da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi;

si tratta di un passo fondamentale per assicurare la libertà di espressione nelle sue varie forme e tutelare tutti quei soggetti, a partire dai giornalisti ma anche esponenti del mondo accademico e intellettuale o attivisti, che svolgono un ruolo centrale per il funzionamento della democrazia, informando e stimolando la riflessione e la partecipazione pubblica;

impegna il Governo:

ad esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione 2025 la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 in materia di tutela delle persone fisiche o giuridiche, attive nella partecipazione pubblica, da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi.

G6.101

SENSI, ROJC, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1737, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025";

premesso che:

la legge di delegazione europea, insieme alla legge europea, è uno dei due strumenti legislativi ordinari, previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il periodico adeguamento della legislazione italiana all'ordinamento dell'Unione europea;

in particolare, la legge di delegazione reca le deleghe necessarie al Governo per recepire le direttive e altri atti legislativi europei e per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

l'articolo 6, introdotto in sede referente, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento, all'interno dell'ordinamento nazionale, della direttiva (UE) 2024/1069 in materia di tutela delle persone fisiche o giuridiche, attive nella partecipazione pubblica, da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi;

al comma 2 del citato articolo si prevede che il Governo, nell'esercizio della delega dovrà attenersi, oltre che ai principi e criteri generali individuati dall'articolo 32 legge n. 234 del 2012, anche a un principio e criterio specifico concernente la definizione dell'ambito di operatività delle questioni con implicazioni transfrontaliere, sulla base della condizione posta dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1069, ai sensi della quale una questione presenta implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l'organo giurisdizionale adito e tutti gli altri elementi pertinenti al caso concreto siano situati unicamente in tale Stato membro;

impegna il Governo:

ad assicurare nell'ordinamento nazionale la piena tutela delle persone fisiche o giuridiche, attive nella partecipazione pubblica, da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, senza forme di discriminazione alcuna, con specifico riguardo alla definizione della nozione di questioni con implicazioni transfrontaliere.

EMENDAMENTI

Art. 7

7.1

NATURALE, LOREFICE

Sopprimere l'articolo

7.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, SENSI

Sopprimere l'articolo.

7.3

MALPEZZI, SENSI

Sopprimere l'articolo.

7.4

NATURALE, LOREFICE

Al comma 2 dopo le parole "integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237" inserire le seguenti: ", prevedendo, inoltre, adeguate forme di mitigazione del rischio per le predazioni da lupo a danno degli animali da allevamento al fine di favorire l'utilizzo di recinzioni fisse o mobili e dissuasori acustici, la predisposizione di ricoveri notturni per i capi di bestiame la corretta gestione dei rifiuti."

7.5

NATURALE, LOREFICE

Al comma 2 dopo le parole "integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237" inserire le seguenti: ", prevedendo, in particolare, che i nuovi piani di gestione della specie lupo prevedano ai fini dell'eventuale allontanamento o dislocazione degli esemplari, l'utilizzo esclusivo di metodi non cruenti e non letali."

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

SENSI, ROJC

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1737, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025";

premessi che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237, che modifica la direttiva 92/43/CEE («Direttiva *Habitat*») in materia di *status* di protezione del lupo;

l'Ispra ha evidenziato la significativa espansione della specie sul territorio nazionale, unitamente al crescente fenomeno dell'ibridazione lupo-cane e alla presenza diffusa di cani vaganti, con conseguenze ecologiche, sanitarie e socio-economiche rilevanti;

negli ultimi anni si è registrato un aumento delle predazioni alle produzioni zootecniche, con danni diretti e indiretti per migliaia di aziende agricole e pastorali, aggravati da ritardi nelle procedure di indennizzo e dall'assenza di un sistema omogeneo di prevenzione nelle aree più esposte;

è depositata dal 2023 la proposta di legge n. 1370 («Disposizioni concernenti la prevenzione e il controllo della proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridazione del lupo nonché la prevenzione e l'indennizzo dei danni alle imprese zootecniche»); frutto di un ampio confronto con associazioni agricole ed ambientaliste e rappresenta una sintesi equilibrata tra la salvaguardia del lupo e la tutela delle attività agricole colpite dagli attacchi dei predatori;

tale approccio ha suscitato interesse anche a livello internazionale: il Parlamento francese, attraverso una delegazione composta dalla deputata Pascale Boyer, Presidente dell'Associazione Nazionale degli Elus di Montagna (ANEM), e dai consiglieri dell'Ambasciata di Francia Claire Bergé e Philippe Mérillon, ha incontrato gli onorevoli Marco Simiani e Stefano Vaccari per approfondire i contenuti della proposta di legge italiana, riconoscendone il valore e la possibile utilità nell'affrontare problematiche analoghe diffuse in Francia e in altri Paesi europei;

tale apprezzamento conferma la necessità di favorire un coordinamento europeo nella gestione della specie e delle criticità connesse alla presenza del lupo e degli ibridi lupo-cane;

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure da adottare nell'esercizio della delega di cui all'articolo 7, con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a:

- prevedere misure specifiche per il monitoraggio genetico e il contenimento della proliferazione dei canidi ibridi lupo-cane, attraverso analisi molecolari standardizzate, protocolli tecnici validati a livello nazionale e l'istituzione di squadre specializzate nella cattura, gestione e sterilizzazione degli esemplari ibridi, nel pieno rispetto della normativa europea e internazionale;

- definire un sistema omogeneo, tempestivo ed efficace di indennizzo dei danni causati da lupi, ibridi e cani inselvatichiti alle aziende zootecniche, includendo anche i danni indiretti quali stress degli animali, aborti e riduzione

della produzione lattiera, e garantendo procedure amministrative semplificate con tempi certi di erogazione;

- istituire strumenti strutturali di prevenzione delle predazioni, destinando risorse alla realizzazione di recinzioni adeguate, sistemi di sorveglianza, servizi di guardiania, formazione tecnica e buone pratiche di gestione delle greggi, in linea con l'impianto della proposta di legge n. 1370 e nella prospettiva di un necessario coordinamento europeo.

G7.101

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di delegazione europea, all'articolo 7, reca la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*);

la direttiva (UE) 2025/1237, come esplicitato nel considerando 6, non impone agli Stati membri alcun obbligo di riduzione del livello di protezione del lupo, riconoscendo espressamente la facoltà di mantenere o adottare misure di protezione più rigorose, ai sensi dell'articolo 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

ai fini della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri restano pertanto liberi, nonostante la modifica introdotta dalla direttiva (UE) 2025/1237, di mantenere lo status di protezione del lupo al livello previsto per le specie di fauna rigorosamente protette;

il lupo rappresenta una specie chiave per il mantenimento degli equilibri ecosistemici e della biodiversità, un bioregolatore naturale, ed è tutelato dall'ordinamento nazionale ed europeo sulla base di evidenze scientifiche consolidate;

la gestione dei conflitti con le attività antropiche, in particolare zootecniche, richiede prioritariamente politiche strutturali di prevenzione, informazione e compensazione, piuttosto che interventi fondati sulla riduzione delle tutele;

una quota significativa delle criticità riscontrate nei territori è riconducibile alla mancata applicazione delle misure di prevenzione delle predazioni, già finanziabili attraverso la Politica agricola comune, nonché alla diffusione del randagismo e dell'ibridazione, conseguenti a carenze nella gestione dei cani;

considerato che:

un eventuale declassamento dello status di protezione del lupo, pur non imposto dal diritto dell'Unione europea, rischierebbe di compromettere i risultati raggiunti in termini di conservazione della specie e di squilibrare e indebolire il quadro complessivo di tutela della biodiversità;

una decisione di tale rilievo deve essere preceduta da una valutazione approfondita, trasparente e basata su dati scientifici aggiornati, nonché da un confronto adeguato con le istituzioni competenti e i soggetti portatori di interesse;

impegna il Governo:

a esercitare la delega di cui all'articolo 7 del disegno di legge di delegazione europea nel rispetto della facoltà riconosciuta dall'articolo 193 TFUE mantenendo per il lupo (*Canis lupus*) il livello di protezione previsto per le specie di fauna rigorosamente protette;

a prevedere una fase di approfondimento e valutazione, anche attraverso una moratoria temporanea di un anno sull'eventuale declassamento dello status di protezione del lupo, al fine di acquisire e rendere pubblici tutti gli elementi scientifici, tecnici e giuridici rilevanti;

a promuovere, per quanto di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un'azione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, finalizzata a garantire l'effettiva e uniforme applicazione delle misure di prevenzione delle predazioni sul territorio nazionale, anche attraverso il pieno utilizzo delle risorse già disponibili a valere sui fondi della Politica agricola comune;

a favorire, per quanto di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con le Regioni, l'adozione di procedure omogenee volte a garantire la rifusione piena e tempestiva dei danni adeguatamente documentati subiti dagli allevatori a seguito di predazioni accertate, nonché il coinvolgimento di personale qualificato, a partire dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, prevedendo, a tal fine, un adeguato finanziamento degli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero, con definizione delle relative modalità di riparto in favore delle Regioni;

a dare piena attuazione alla legge n. 281 del 1991, anche attraverso l'adozione di un Piano nazionale biennale per la prevenzione del randagismo, al fine di contrastare il fenomeno dell'ibridazione e di affrontare le responsabilità umane connesse alla gestione della fauna domestica;

a promuovere una campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione sull'etologia del lupo e sulle buone pratiche di convivenza, al fine di contrastare la disinformazione, prevenire fenomeni di bracconaggio e ridurre le tensioni sociali nei territori interessati.

EMENDAMENTI

Art. 8

8.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, SENSI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

1-bis. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, di cui al numero 18) dell'allegato A, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

a) definizione puntuale dei ruoli per le diverse categorie e individuazione dei criteri praticabili per realizzare gli obiettivi di riduzione degli sprechi;

b) previsione, nella definizione delle regole attuative a livello nazionale, del coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate, anche attraverso le associazioni di categoria;

c) in tema di responsabilità estesa del produttore dei prodotti tessili, introdurre le opportune semplificazioni al fine di:

1) consentire una gestione più efficiente ed agevole delle raccolte dai consumatori da parte dei distributori, in tal modo consentendo ai punti vendita di effettuare la raccolta anche nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento dei distributori o dei consorzi;

2) prevedere che il trasporto dei rifiuti venga accompagnato solo dal DDT, senza ulteriori copie;

3) prevedere modalità semplificate di rendicontazione.».

Art. 9

9.1

NATURALE, LOREFICE

Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per la promozione e il rafforzamento della sicurezza e dell'innovazione tecnologica sui luoghi di lavoro».

Art. 10

10.1

LOREFICE, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) prevedere che i fornitori di rating ESG attestino annualmente, mediante autocertificazione pubblica, la propria indipendenza da interferenze economiche e politiche, trasmettendola all'autorità nazionale competente;».

Art. 11

11.1

NATURALE, LOREFICE

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) assicurare, nel rispetto del Protocollo di Montréal e del regolamento (UE) 2024/590, il divieto di produzione e di immissione sul mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche come sottoprodotto, garantendo il coordinamento con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, ai fini della loro progressiva eliminazione e so-

stituzione con gas refrigeranti naturali e a basso impatto climatico mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;».

Art. 12

12.1

LOREFICE, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) prevedere che le eccezioni alla regola dell'accesso illimitato del pubblico alle informazioni ambientali in conformità alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo siano puntualmente motivate in ragione del caso specifico;".

12.2

NATURALE, LOREFICE

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da ", come la disciplina" fino alla fine della lettera, con le seguenti: "in materia di cambiamenti climatici, protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e in materia di gestione dei rifiuti, compresa la comunicazione di informazioni ai sensi delle direttive 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, razionalizzando tali comunicazioni qualora le informazioni o i dati siano già a disposizione dell'autorità competente, e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi;".

12.3

LOREFICE, NATURALE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi» con le seguenti: «assicurando l'integrazione, l'interoperabilità e la complementarietà dei sistemi informativi».

12.4

NATURALE, LOREFICE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) garantire che i dati comunicati dai gestori di un'installazione soggetta agli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244 siano di alta qualità, in particolare per quanto attiene alla completezza, coerenza e credibilità degli stessi;

b-ter) armonizzare i metodi di quantificazione che i gestori devono utilizzare per ottenere i dati e per comunicare l'emissione di sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito delle acque reflue contenenti tali sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito di rifiuti e l'uso delle risorse, utilizzando le migliori informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4;"

12.5

LOREFICE, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"d-bis) facilitare l'accesso alle informazioni sull'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, al fine di contribuire alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento industriale in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1244;

d-ter) garantire la tempestiva attuazione della normativa europea finalizzata a rivedere l'elenco delle sostanze e delle soglie di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2024/ 1244, con particolare riferimento alla riduzione delle soglie di comunicazione per le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e altre sostanze pertinenti;"

12.6

NATURALE, LOREFICE

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) alinea, sostituire le parole "euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti "euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2028";

Alla lettera a), sostituire le parole "euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti "euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2028"

Art. 13

13.1

LOREFICE, NATURALE

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "sanzioni stesse" inserire le seguenti", e alle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,"

13.2

NATURALE, LOREFICE

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente "a-bis) garantire adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi degli articoli 60, 61 e 62 del regolamento (UE) 2024/1157, al fine di prevenire in maniera efficace le spedizioni illegali, nonché prevedere che il trasporto della sostanza o dell'oggetto o la spedizione dei rifiuti sia considerata spedizione illegale in caso di prove rese oltre il termine richiesto dall'autorità coinvolte nell'ispezione o insufficienti per giungere a una conclusione;".

13.3

LOREFICE, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente

«b-bis) al fine della completa implementazione dei sistemi informatici del *Digital Waste Shipment System* (DIWASS) e garantire l'adeguato supporto tecnico e sperimentale per tutte le aziende coinvolte nella filiera del riciclo e riuso dei materiali, prevedere un adeguato periodo di transizione di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei, dall'entrata in vigore del nuovo sistema informatico per la gestione digitale delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti

in cui sia possibile sia l'utilizzo dei sistemi informatici di scambio di informazioni che alternativi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1157.».

Art. 14

14.1

SENSI, ROJC, MALPEZZI

Al comma 1, sostituire le parole: "otto mesi" con le seguenti: "quattro mesi"

14.2

SENSI, ROJC, MALPEZZI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ", prevedendo, altresì, l'istituzione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione (DRS) obbligatorio per contenitori monouso in plastica e metallo per bevande e il conseguente coordinamento dello stesso con l'attuale regime di responsabilità estesa del produttore."

14.4

LOREFICE, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) introdurre un sistema di deposito cauzionale su bottiglie realizzate in polietilene tereftalato (PET) e lattine per bevande, allo scopo di massimizzarne il riciclo e garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 50 del regolamento 2025/40 e dall'articolo 9, comma 1 della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare:

1) individuando la tipologia di contenitori per bevande nonché la relativa tipologia di bevande assoggettati al deposito cauzionale;

2) indicando l'entità minima del deposito;

3) individuando la tipologia degli esercizi commerciali presso i quali prevedere l'obbligo di ritiro dei contenitori usati e dei punti di restituzione, sia meccanizzati che manuali, in ragione di dimensione e di distanza da altri punti di restituzione;

4) definendo la composizione e governance dell'Operatore Nazionale del Sistema, a cui è attribuito il compito di coordinare l'introduzione del deposito cauzionale sul territorio nazionale.».

ORDINI DEL GIORNO

G14.100

Rosso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025"

premessi che:

l'articolo 14 del provvedimento in oggetto, introdotto dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/904 (c.d. direttiva SUP), introducendo specifici obiettivi di utilizzo di plastica riciclata nella produzione delle bottiglie per bevande;

l'articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo stabilisce percentuali minime obbligatorie di plastica riciclata da rispettare entro determinate scadenze temporali;

allo stato attuale, l'ordinamento non prevede strumenti sufficientemente strutturati di monitoraggio, controllo e sanzione idonei a garantire un'effettiva osservanza di tali obblighi, rimettendo di fatto il rispetto dei target alle scelte dei singoli operatori;

la maggiore convenienza economica dei polimeri vergini, spesso di importazione extra-UE, rispetto alla plastica riciclata, rischia di compromettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa europea;

il mancato rispetto dei target SUP espone l'Italia al rischio di procedure di infrazione e sanzioni europee, con conseguenti ricadute negative sulle finanze pubbliche;

l'incremento dell'utilizzo di plastica riciclata contribuisce inoltre a ridurre l'onere economico a carico dello Stato derivante dal contributo versato annualmente all'Unione europea sulla plastica non riciclata (c.d. plastic tax europea);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, anche mediante successivi provvedimenti normativi collegati alla manovra di bilancio, specifici obblighi di comunicazione periodica da parte dei produttori di bottiglie per bevande in merito ai quantitativi di plastica riciclata utilizzata e alla relativa provenienza;

a rafforzare il ruolo dei sistemi di responsabilità estesa del produttore, prevedendo meccanismi strutturati di verifica, validazione e trasmissione dei dati agli organismi di vigilanza competenti;

a prevedere un adeguato apparato sanzionatorio, proporzionato e dissuasivo, in caso di mancato rispetto degli obiettivi di utilizzo di plastica riciclata stabiliti dalla normativa vigente;

a garantire, attraverso tali strumenti, il pieno conseguimento dei target europei in materia di plastica riciclata, riducendo il rischio di sanzioni UE e concorrendo al contenimento della spesa pubblica connessa al contributo europeo sulle plastiche non riciclate.

G14.101

SENSI, ROJC, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1737, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025";

premesso che:

la legge di delegazione conferisce al Governo le necessarie deleghe per recepire direttive e altri atti legislativi europei, nonché per attuare eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute nei regolamenti dell'Unione europea;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame introduce delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al "regolamento imballaggi" (UE) 2025/40, definendo specifici principi e criteri direttivi;

la direttiva sulle plastiche monouso (SUP) stabilisce che, entro il 2029, debba essere garantita la raccolta selettiva del 90 per cento dei conteni-

tori per bevande in plastica, con un obiettivo intermedio del 77 per cento entro il 2025; inoltre impone che le bottiglie contengano almeno il 25 per cento di plastica riciclata entro il 2025 e il 30 per cento entro il 2030;

il regolamento (UE) 2025/40 conferma l'obiettivo del 90 per cento di raccolta delle bottiglie in plastica, estendendolo anche alle lattine per bevande, e innalza al 65 per cento entro il 2040 la quota minima di plastica riciclata; qualora tali obiettivi non siano raggiunti, dal 1° gennaio 2029 sarà obbligatoria, per tutti gli Stati membri, l'introduzione di un sistema di deposito cauzionale; tale meccanismo consente ai contenitori per bevande di essere riciclati e reimpiegati nella produzione di nuovi imballaggi dello stesso tipo;

l'esperienza dei Paesi in cui il sistema di deposito cauzionale (DRS) è già operativo dimostra che esso riduce in modo significativo la dispersione di bottiglie e lattine nel «littering» - materiali abbandonati in strade, parchi, spiagge e spazi pubblici, il cui recupero ricade interamente sui bilanci comunali - diminuisce gli sprechi, migliora la qualità della materia prima seconda e limita la necessità di ricorrere a materiali vergini; per tali ragioni il DRS si sta affermando come uno strumento essenziale ai fini della circolarità e per affrontare la crescente scarsità delle risorse, ricevendo un sostegno convinto anche da parte dei principali network industriali europei, inclusi i produttori di plastica e di bevande;

sistemi di deposito cauzionale sono ormai diffusi in numerosi Paesi europei, dove risultano già attivi o in fase di introduzione; tali programmi prevedono che il consumatore versi un piccolo deposito al momento dell'acquisto, che viene restituito al conferimento del contenitore vuoto presso un punto di raccolta autorizzato;

questa misura è ritenuta indispensabile per raggiungere i *target* fissati sia dalla direttiva SUP sia dal regolamento sugli imballaggi;

impegna il Governo

a garantire l'adozione di misure per l'introduzione di un sistema di deposito, restituzione e rimborso per i contenitori monouso in plastica (PET) e le lattine in alluminio per bevande.

EMENDAMENTI

Art. 15

15.1

NATURALE, LOREFICE

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) nel definire forme di coordinamento tra l'Autorità per la Cybersicurezza Nazionale e le altre autorità di vigilanza di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, si stabilisca l'adozione di protocolli operativi inter-agenzia vincolanti per la gestione delle vulnerabilità e la vigilanza del mercato, garantendo l'unitarietà dei processi decisionali, in coerenza con i principi di salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali e di trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;».

15.2

LOREFICE, NATURALE

Al comma 2, lettera f) sostituire il numero 4) con il seguente: «4) gli introiti derivanti dal sistema sanzionatorio di cui alla lettera f) siano integralmente destinati all'incremento della dotazione finanziaria e del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per finanziare il reclutamento e la formazione specialistica del personale addetto alle nuove funzioni di vigilanza e di polo informatico nazionale;».

15.3

NATURALE, LOREFICE

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: «g-bis) prevedere misure fiscali e incentivi mirati per le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up situate nel territorio nazionale che investono nell'adeguamento al regolamento (UE) 2024/2847 relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che sviluppano soluzioni di cybersicurezza certificate a livello europeo, al fine di potenziare la filiera nazionale e ridurre la dipendenza tecnologica da Paesi extra-UE.».

Art. 16

16.1

LOREFICE, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) stabilire procedure semplificate e accelerate per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità da parte dell'Autorità per la cybersicurezza nazionale, al fine di rendere rapidamente operativa la certificazione dei servizi di sicurezza gestiti e supportare la riserva dell'Unione europea per la cybersicurezza.».

Art. 18

18.1

SENSI, VERINI, ROJC, MALPEZZI

Al comma 2, lettera b) dopo la parola: "(ENEA)" inserire le seguenti: "e della società RSE - Ricerca sul Sistema Energetico"

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

"f-bis) garantire il rispetto delle tempistiche autorizzative previste dal regolamento (UE) 2024/1735 e, in caso di ritardo, prevedere l'attivazione di una procedura di emergenza della durata massima di due mesi;

*f-ter) prevedere misure di coordinamento strutturale tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire che tutti i meccanismi di sostegno alla domanda di tecnologie a zero emissioni nette siano armonizzati."*

18.2

NATURALE, LOREFICE

Al comma 2, lettera b), dopo la parola "(ENEA)" inserire le seguenti: "e della società RSE - Ricerca sul Sistema Energetico,".

18.3

LOREFICE, NATURALE

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole ", assicurando il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio".

18.4

NATURALE, LOREFICE

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente: "c-bis) prevedere misure di coordinamento strutturale tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire che tutti i meccanismi di sostegno alla domanda di tecnologie a zero emissioni nette siano armonizzati;".*

18.5

LOREFICE, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: "f-bis) prevedere la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di includere nelle procedure di appalto prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale supplementari rispetto alle prescrizioni minime obbligatorie di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1735 o ulteriori criteri di aggiudicazione, ponendo particolare attenzione per le micro, piccole e medie imprese (PMI), nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.".

18.6

NATURALE, LOREFICE

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: «f-bis) prevedere il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche mediante assunzioni di personale e strumenti adeguati, al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste dal regolamento (UE) 2024/1735.».

18.7

LOREFICE, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, infine, la seguente: "f-bis) garantire il rispetto delle tempistiche autorizzative previste dal regolamento e, in caso di ritardo, prevedere l'attivazione di una procedura di emergenza della durata massima di due mesi.».

18.8

NATURALE, LOREFICE

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: «f-bis) favorire la diffusione e l'adozione delle tecnologie a zero emissioni nette sul mercato nazionale, anche attraverso strumenti di incentivazione, in coerenza con la normativa europea.».

18.9

LOREFICE, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: «f-bis) istituire regimi di sostegno in favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori, e in particolare delle famiglie e dei consumatori vulnerabili a reddito basso e medio-basso, al fine di incentivare l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1735.».

Art. 19

19.0.1

NATURALE, LOREFICE

*Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:*

«Art. 19-bis

(Modifiche all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)

1. All'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Nella nota illustrativa di cui al presente comma, il Governo dà altresì conto dell'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente in termini di valutazione dei potenziali impatti territoriali differenziati e dei potenziali danni alla coesione, secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione.

b) al comma 4, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: "*c-bis*) l'impatto del progetto, dal punto di vista dei potenziali danni alla coesione secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione."».
